



Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, dei Grigioni e di Neuchâtel

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2021²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Zurigo* del 27 febbraio 2005³ (art. 33 cpv. 1 lett. d, 56 cpv. 1 lett. d e 2 lett. a e b, nonché 68 cpv. 2 lett. a e b e 3), accettate nella votazione popolare del 7 marzo 2021.

Art. 2

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del *Cantone dei Grigioni* del 18 maggio 2003 / 14 settembre 2003⁴ (art. 27 cpv. 2), accettata nella votazione popolare del 13 giugno 2021.

Art. 3

¹ La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione della *Repubblica e Cantone di Neuchâtel* del 24 settembre 2000⁵ (art. 5 cpv. 1 lett. l e 5a), accettate nella votazione popolare del 18 maggio 2014.

² La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione della *Repubblica e Cantone di Neuchâtel* del 24 settembre 2000 (art. 50a e 95 cpv. 6), accettate nella votazione popolare del 30 novembre 2014.

³ La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione della *Repubblica e Cantone di Neuchâtel* del 24 settembre 2000 (art. 5b e disposizioni transitorie della

¹ RS 101
² FF 2021 2904
³ RS 131.211
⁴ RS 131.226
⁵ RS 131.233

modifica del 3 dicembre 2015), accettate nella votazione popolare del 28 febbraio 2016.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.